



COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 18/12/2017

ORIGINALE

OGGETTO: ESERCIZIO DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 RECANTE "DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN MANIERA DIFFERENZIATA" E DEL D.M. AMBIENTE 13.05.2009 RECANTE "RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - MODIFICHE AL DM 8 APRILE 2008" E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE **Area IV^ - Lavori Pubblici ed Ecologia**

Il quadro normativo relativo ai centri di raccolta è il seguente:

- con l'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si definisce "centro di raccolta" come l'area "... presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto degli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

- Con il D.M. 8 Aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito il regime autorizzativo e sono state emanate le norme tecniche minime cui devono conformarsi i predetti centri di raccolta comunali o intercomunali.

Tale decreto è stato successivamente integrato con il D.M. Ambiente 13.05.2009 apportandovi alcune modifiche, fra queste si è chiarito che i centri di raccolta devono essere approvati ai sensi della normativa edilizia e urbanistica che pertanto costituisce l'autorizzazione alla realizzazione dei

centri. Tale decreto consente il conferimento ai centri di raccolta anche da parte dei gestori del servizio pubblico, prima esclusi dal testo del D.M. 8.04.2008. Pertanto i centri di raccolta sono a servizio non solo delle utenze domestiche e non domestiche ma anche dei suddetti gestori per l'attività di raggruppamento dei rifiuti differenziati conferiti.

Il D.M. 13.05.2009 ha inoltre incrementato le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, aggiungendo ulteriori tredici categorie a quelle già previste dall'originaria versione del D.M. 8 aprile 2008.

Complessivamente, le tipologie ammesse sono:

1.	15 01 01	imballaggi in carta e cartone
2.	15 01 02	imballaggi in plastica
3.	15 01 03	imballaggi in legno
4.	15 01 04	imballaggi in metallo
5.	15 01 06	imballaggi in materiali misti
6.	15 01 07	imballaggi in vetro
7.	15 01 10* e 15 01 11*	contenitori T/FC
8.	20 01 01	rifiuti di carta e cartone
9.	20 01 02	rifiuti in vetro
10.	20 01 08 e 20 03 02	frazione organica umida
11.	20 01 10 e 20 01 11	abiti e prodotti tessili

12.	20 01 13*	solventi
13.	20 01 14*	acidi
14.	20 01 15*	sostanze alcaline
15.	20 01 17*	prodotti fotochimici
16.	20 01 19*	pesticidi
17.	20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
18.	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
19.	20 01 25	oli e grassi commestibili
20.	20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti
21.	20 01 27* e 20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine
22.	20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
23.	20 01 30	detergenti diversi da quelli al punto precedente
24.	20 01 31* e 20 01 32	farmaci
25.	20 01 33*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze domestiche
26.	20 01 37* e 20 01 38	rifiuti legnosi
27.	20 01 39	rifiuti plastici
28.	20 01 40	rifiuti metallici
29.	20 02 01	sfalci e potature
30.	20 03 07	ingombranti
31.	20 03 99	cartucce toner esaurite
32.		rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
33.	08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)
34.	15 01 05	imballaggi in materiali compositi
35.	15 01 09	imballaggi in materia tessile
36.	16.01.03	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
37.	16 01 07*	filtri olio
38.	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
39.	16 05 04* e 16 05 05	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)
40.	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
41.	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
42.	20 01 34	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
43.	20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)

44.	20 02 02	terra e roccia
45.	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili

Si sottolinea, comunque, l'assenza del CER 20 03 01, relativo ai rifiuti indifferenziati. Questi, pertanto, non potranno essere conferiti nei centri di raccolta approvati ai sensi del D.M. 8.04.2008, senza la preventiva autorizzazione provinciale.

Per riassumere, i due decreti, hanno apportato le seguenti innovazioni:

- **approvazione:** la realizzazione o l'adeguamento dei centri dev'essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, e il Comune è tenuto a darne comunicazione alla Regione e alla Provincia. L'allegato 1 rappresenta il parametro tecnico per l'allestimento e la gestione (ubicazione, requisiti, struttura, modalità di conferimento e tipologie di rifiuti che è possibile conferire). Se i centri sono conformi all'allegato 1 al DM 8 aprile 2008, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione.

- **Deposito:** sale da due a tre mesi la giacenza consentita;

- **Contabilità:** il centro deve contabilizzare i rifiuti in entrata (solo da utenze non domestiche) e in uscita, usando bilanci di massa o volumetrici e, in assenza di pesatura, operare una stima. Il tutto compilando (anche su supporto informatico) uno schedario numerato e conforme ai modelli presenti negli allegati "1a" e "1b".

Con le nuove direttive ministeriali ogni Comune può approvare la realizzazione del centro di raccolta nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica, senza specifica autorizzazione in materia di rifiuti, pertanto non occorre alcun provvedimento d'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La normativa regionale di settore ha visto l'approvazione di linee guida approvate con DGR 769 dell'11/03/2005, poi sostituite ed integrate con DGR n. 3043 del 20/10/2009.

Secondo l'allegato A punto 3. "I centri di raccolta già realizzati, ed autorizzati ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 3/2000, possono continuare a ricevere le tipologie di rifiuti per cui sono stati autorizzati anche se non espressamente ricomprese nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8/04/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009 sino alla scadenza dell'autorizzazione in essere; rimane l'obbligo di procedere con l'adeguamento sotto l'aspetto gestionale a quanto stabilito dal succitato decreto ministeriale nei termini stabiliti dallo stesso".

Secondo l'allegato A punto 4. "I centri di raccolta richiamati al precedente punto 3), una volta decaduta l'autorizzazione in essere, potranno continuare l'attività fino a quel momento svolta, senza necessità di una nuova autorizzazione purché, sotto l'aspetto urbanistico/edilizio e gestionale risultino pienamente aderenti a quanto previsto al D.M. 8/04/2008 così come specificato dal D.M. 13/05/2009".

Considerato che l'autorizzazione provinciale, con validità sino al 31 gennaio 2010, prevedeva la raccolta dei seguenti rifiuti nei cinque ecocentri:

codice CER	descrizione	Ghan di	Pra ti	Ronca lli	Cimab ue	Ca' Diedo
20 01 10	abbigliamento	si	si	si	si	si
16 06 01	batterie al piombo	si	si	si	si	si
20 01 01	carta	si	si	si	si	si
20 01 39	plastica	si	si	si	si	si
15 01 10	contenitori T/F	si	si	si	si	si
15 01 02	imballaggi in plastica	si	si	si	si	si
20 01 32	farmaci	si	si	si	si	si
15 01 04	imballaggi metallici	si	si	si	si	si
20 01 40	metallo	si	si	si	si	si
20 01 21	tubi fluorescenti	si	si	si	si	si
20 01 25	oli e grassi commestibili	si	si	si	si	si
13 02 05	olio e scarti di olio minerale per motori	si	si	si	si	si
20 01 33	batterie ed accumulatori	si	si	si	si	si
20 01 39	polistirolo espanso	si	si	si	si	si

20 02 01	rifiuti biodegradabili	si	si	si	si	si
15 01 06	imballaggi in materiali misti	si	si	si	si	si
20 01 02	vetro	si	si	si	si	si
17 01 07	miscugli o scorie di cemento ...	si	si	si	si	si
20 03 07	rifiuti ingombranti	si	si	si	si	si
20 01 38	legno	si	si	si	si	si
20 01 27	vernici, inchiostro, adesivi	si	si	si	si	si
15 01 10	imballaggi che contengono residui di sostanze pericolose	si	si	si	si	si
16 01 03	pneumatici fuori uso		si			
20 01 23	apparecchiature con CFC		si			
20 01 35	apparecchiature elettriche ed elettroniche con CFC		si			
20 01 36	piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche senza CFC		si		si	

e che i decreti ministeriali estendono alcune tipologie com'è possibile verificare nello schema comparativo sottostante.

Schema comparativo:

Codice CER ammessi dai DM 8/04/2008 e 13/05/2009	Descrizione	Codice CER autorizzati dalla Provincia	Codice CER da estendere in quanto già previsti nei DM 8/04/2008 e 13/05/2009
15 01 01	imballaggi in carta e cartone		15 01 01
15 01 02	imballaggi in plastica	15 01 02	
15 01 03	imballaggi in legno		15 01 03
15 01 04	imballaggi in metallo	15 01 04	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	15 01 06	
15 01 07	imballaggi in vetro		15 01 07
15 01 10* e 15 01 11*	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	
20 01 01	rifiuti di carta e cartone	20 01 01	
20 01 02	rifiuti in vetro	20 01 02	
20 01 08 e 20 03 02	frazione organica umida		
20 01 10 e 20 01 11	abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	
20 01 13*	solventi		
20 01 14*	acidi		
20 01 15*	sostanze alcaline		
20 01 17*	prodotti fotochimici		
20 01 19*	pesticidi		
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	
20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36 nel solo ecocentro di via dei Prati i codici 20 01 23*, 20 01 35*	
20 01 25	oli e grassi commestibili	20 01 25	
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	
20 01 27* e 20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	

20 01 30	detergenti diversi da quelli al punto precedente		
20 01 31* e 20 01 32	farmaci	20 01 31* e 20 01 32	
20 01 33*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* provenienti da utenze domestiche	20 01 33*	
20 01 37* e 20 01 38	rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	
20 01 39	rifiuti plastici	20 01 39	
20 01 40	rifiuti metallici	20 01 40	
20 02 01	sfalci e potature	20 02 01	
20 03 07	ingombranti	20 03 07	
20 03 99	cartucce toner esaurite		20 03 99
	rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.		nel solo ecocentro di via dei Prati
08 03 18	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)		08 03 18
15 01 05	imballaggi in materiali compositi		15 01 05 nel solo ecocentro di via dei Prati
15 01 09	imballaggi in materia tessile		
16 01 03	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03 nel solo ecocentro di via dei Prati	
16 01 07*	filtri olio		16 01 07 nel solo ecocentro di via dei Prati
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)		
16 05 04* e 16 05 05	gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)		15 05 04 e 16 05 05 nel solo ecocentro di via dei Prati
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci		17 09 04 negli ecocentri di via dei prati e

	17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)		Cimabue
20 01 34	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*		
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)		
20 02 02	terra e roccia	20 02 02	20 02 02 negli ecocentri di via dei prati e Cimabue
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	

Ciò detto,

si rappresenta il fatto che per costruire gli esistenti centri di raccolta, i progetti furono approvati dalla Giunta comunale e verificata la loro conformità alle norme urbanistiche;

Si richiamano a tal fine i provvedimenti d'approvazione:

- DGC n. 155 del 23/04/2001 approvazione progetto del centro di raccolta rifiuti riciclabili in via Cimabue a Travettore ed approvazione progetto sistemazione dei centri di raccolta esistenti in via Roncalli, dei prati, San Paolo, Ca' Diedo e Ghandi.
- DGC n. 29 del 02/02/2004 approvazione progetto per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti in ampliamento all'esistente di via dei prati.

E' possibile l'esercizio dei centri di raccolta attraverso una delle seguenti forme:

1. mediante affidamento del servizio ad un soggetto gestore iscritto all'Albo gestori ambientali;
2. in economia, da parte del Comune, attraverso personale dell'Ente;
3. in economia, da parte del Comune, attraverso volontari, associazioni volontaristiche, ecc.

negli ultimi due casi senz'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Nel caso del personale dipendente del Comune, e nel caso di volontari, dev'essere effettuata la formazione prevista dall'Albo gestori ambientali (corso di 16 ore con i contenuti previsti dall'Albo, tenuto da soggetti con le competenze previste sempre nella delibera dell'Albo). Nel caso del personale del Comune o di volontari "ingaggiati" dal Comune la formazione dev'essere fatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui alla delibera dell'Albo.

Si dà atto che detta formazione è stata attuata.

Si evidenzia che l'approvazione comunale dei centri di raccolta è possibile esclusivamente nella fattispecie prevista nel citato decreto, cioè qualora vengano conferiti in maniera differenziata solo i rifiuti ivi elencati, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, anche tramite il gestore del servizio pubblico.

Di conseguenza, qualora il centro di raccolta in progetto si discosti da quanto previsto dal D.M. 8.04.2008 (per esempio riguardo ai codici CER conferibili, a trattamenti aggiuntivi. .. etc.), sarà necessario acquisire la relativa autorizzazione provinciale (ordinaria o semplificata), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Richiamati i precedenti atti n. 92 del 29.01.2010 e n. 1148 del 21.12.2010;

Richiamata la DGC n. 253 del 9.12.2010 con la quale sono state approvate le direttive relative al servizio di raccolta dei rifiuti e, conseguentemente, le direttive relative ai centri di raccolta;

Richiamata la Determinazione n. 435 del 21/05/2012 inerente il proseguimento dell'esercizio dei 5 Centri di Raccolta dei Rifiuti del Comune di Rosà sino al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 2,

comma 1, del DM 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13 maggio 2009 e DGR n. 3043 del 20/10/2009;

Vista e richiamata la D.G.C. n. 275 del 22/12/2014 con la quale il Comune ha provveduto ad individuare la società ETRA S.p.A. come Gestore del servizio integrato dei rifiuti comprensivo del servizio di riscossione della tariffa a partire dall'esercizio 2015 fino al 2019 e la "Proposta Contrattuale Approvata" che prevede che solo ad ultimazione dei lavori di adeguamento del Centro di Raccolta di via dei Prati e del Centro di Raccolta di via Roncalli (trasformando quest'ultimo in piazzola per il posizionamento dei press-containers) , la gestione tecnica ed operativa passerà definitivamente alla ditta Etra spa;

Visto la sottoscrizione del relativo Contratto di Servizio prot. n. 9842 del 26/06/2015 e dei relativi disciplinari allegati: "Modalità di svolgimento dei servizi di igiene ambientale e di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani anche assimilati" (Allegato A); e "Modalità di svolgimento del servizio relativo alla gestione della tariffa" (Allegato B);

Richiamata la Determinazione n. 1394 del 28/12/2015 inerente il proseguimento dell'esercizio dei soli 2 Centri di Raccolta dei Rifiuti del Comune di Rosà (via Roncalli e via dei Prati) sino al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13 maggio 2009 e DGR n. 3043 del 20/10/2009;

Richiamata la DGC n. 16 del 29/04/2016 relativa all'approvazione del Piano Finanziario della gestione dei rifiuti e delle relative tariffe per l'anno 2016;

Richiamata la DGC n. 13 del 20/03/2017 relativa all'approvazione del Piano Finanziario della gestione dei rifiuti e delle relative tariffe per l'anno 2017;

Preso atto che i lavori di adeguamento del Centro di Raccolta di via dei Prati e del Centro di Raccolta di via Roncalli ad oggi non sono iniziati e nel contempo gli accordi tra Comune ed Etra spa sono cambiati nel corso dell'anno;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 si prosegue l'esercizio dei Centri di Raccolta di:

- via Roncalli sino all'avvenuto adeguamento a piazzola per il posizionamento di press-containers e comunque non oltre il 31/12/2019;
- via dei Prati sino all'avvenuto adeguamento del Centro di Raccolta e comunque non oltre il 31/12/2019.

2) Che decorsi i termini di cui sopra, la gestione passerà completamente ad "Etra spa" con relative iscrizioni*/autorizzazione dovute per legge, fatta salva l'eventuale conclusione dei lavori di adeguamento dei siti interessati prima dei termini indicati.

Data emissione: 18/12/2017

Dirigente Area Lavori Pubblici - Ecologia

Arch. Campagnolo Mirko



